

OGGETTO:

Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 10-20273 del 28/06/2005, D.C.R. 131-23049 del 09/06/2007 e D.G.R. 54-13392 del 22/02/2010 - "Progetto finalizzato agli interventi di riqualificazione di assistenza sanitaria nella città di Torino ex Art. 71, Legge 448/1998". Adeguamento e rideterminazione degli interventi in applicazione del Decreto del 5 aprile 2001 del Ministero della Sanità. Proposta al Consiglio.

A relazione dell' Assessore SAITTA:

Premesso che:

La legge 23 dicembre 1998 n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", all'art. 71, ha stanziato la somma di complessive Lire 1.500 miliardi (pari a € 774.685.348,63) per il triennio 1999-2001 *"allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. Gli interventi concorrono ad assicurare a tutti i cittadini:*

- a) *standard di salute, di qualità ed efficienza dei servizi indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000;*
- b) *la riqualificazione, la riorganizzazione ed il miglioramento degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi ai cittadini, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali;*
- c) *il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni sanitarie strutturali e tecnologiche, con particolare riguardo alla accessibilità, alla sicurezza ed alla umanizzazione dell'assistenza;*
- d) *la riqualificazione delle strutture sanitarie;*
- e) *la territorializzazione dei servizi."*

Con nota prot. n. 100/8487/6-8569 del 3/09/1999, il Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione del Ministero della Sanità ha proposto alla Conferenza Unificata il piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani; in tale piano è stata individuata, tra le altre, la città di Torino.

Con D.M. del Ministero della Sanità del 15/09/1999, pubblicato in G.U. n. 3 del 5/1/2000, ad oggetto *"Criteri, modalità e termini per la elaborazione e la presentazione dei progetti, ai sensi dell'art. 71 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448"*, sono stati fissati i criteri e le modalità per la elaborazione e presentazione da parte delle Regioni dei progetti, di cui al programma in questione. In particolare, l'art. 2 "Finanziamenti" dispone che:

"1. Ai sensi dell'art. 71, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 è assicurato per non più del 70% dalle risorse previste dal comma 1 dell'art. 71 della legge medesima e per la parte rimanente da altre risorse pubbliche o private."

Con Decreto del Ministro della Sanità 8 febbraio 2000 (pubblicato in G.U. n. 204 del 01.09.2000), all'art. 1 è stata approvata la ripartizione delle quote quale anticipazione per le spese di progettazione di cui all'art. 71, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448. Al Piemonte

(Torino) è stato assegnato (e successivamente erogato) un importo complessivo di € 593.925,43, e con D.G.R. 32-2729 del 9/04/2001 si è provveduto alla ripartizione della suddetta somma tra i soggetti coinvolti nel progetto.

La Regione Piemonte, in collaborazione con il Comune di Torino, ha elaborato specifici progetti per la realizzazione degli interventi, approvati con D.G.R. n. 30-29520 del 01/03/2000, secondo i seguenti indirizzi generali:

- 1) qualificazione della rete delle strutture territoriali destinate all'erogazione delle prestazioni di primo livello;
- 2) creazione di reti di servizio per lo scambio informativo tra medici di base e le aziende sanitarie, che forniscono le prestazioni sanitarie (ambulatoriali e di ricovero) su base cittadina e interaziendale;
- 3) realizzazione di infrastrutture tecnologiche informatizzate necessarie alla realizzazione di una rete dati urbana in grado di rendere condivisibili le informazioni sanitarie prodotte presso tutte le sedi D.E.A.;
- 4) sviluppo quali/quantitativo del servizio di cure domiciliari integrate, attraverso la realizzazione di una rete organizzativa integrata tra servizi sanitari domiciliari delle ASL cittadine e servizi domiciliari del Comune di Torino, destinata a migliorare il livello e l'intensità delle cure, oltre che l'incremento del numero di soggetti assistiti;
- 5) realizzazione di un centro risorse socio-sanitarie per la disabilità motoria, che consenta di attivare risposte domiciliari e residenziali specifiche, volte a garantire un'adeguata assistenza sul territorio della città di Torino a soggetti portatori di gravi e/o gravissimi disabilità motorie e al miglioramento della loro qualità della vita.

Sulla base dei criteri sopra menzionati, la Direzione Programmazione Sanitaria della Regione Piemonte, con Determinazione n. 87 del 13 aprile 2000 del Direttore regionale, ha approvato la parte di progettazione specifica, articolata in sottoprogetti finalizzati alla realizzazione di interventi di riqualificazione sul territorio della Città di Torino.

Con Decreto del 5 aprile 2001 del Ministero della Sanità sono stati individuati i progetti presentati dalle regioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani di cui all'Art. 71 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, i beneficiari del finanziamento e la ripartizione delle relative risorse finanziarie; alla Regione Piemonte vengono assegnate somme per un importo complessivo di € 101.017.429,39, comprensive della quota già erogata come "Anticipazioni sulle progettazioni".

Con Decreto del Ministero della Salute 12/07/2002 è stato autorizzato il pagamento a favore della Regione Piemonte della somma di € 4.456.946,04 pari al 5% dell'importo totale assegnato con Decreto ministeriale del 5/04/2001, decurtato della quota già erogata con D.M. 8/02/2000.

Gli interventi precedentemente individuati sono stati riprogrammati con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 10-20273 del 28/06/2005.

Con successiva Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) l'importo complessivo a carico dello Stato viene ridotto da € 101.017.429,39 a € 90.512.689,66, con una decurtazione di € 10.504.739,73, circa il 10%, dell'importo complessivo a carico dello Stato.

A seguito della riduzione dell'importo a carico dello Stato per effetto della Legge finanziaria di cui sopra, con D.C.R. 131-23049 del 09/06/2007 sono stati riprogrammati gli interventi non ancora realizzati.

Con D.G.R. 54-13392 del 22/02/2010 è stato rimodulato, nell'importo complessivo di progetto, l'intervento: "Adeguamento e potenziamento dei servizi del pronto soccorso - traumatologia presidio Ospedaliero "M. Vittoria" che da € 5.257.014,77 è stato incrementato

dell'importo di € 1.077.871,23, la copertura finanziaria è prevista con una quota parte dell'intervento: "Adeguamento e potenziamento dei servizi DEA" di cui all'Art. 71 L. 448/98.

Considerato che:

- nelle precedenti Delibere di assegnazione e rimodulazione degli interventi non sono stati indicati gli importi assegnati come "Anticipazioni per le spese di progettazione" (D.M. 8 febbraio 2000) per ciascun intervento, così come in seguito chiesto dal Ministero;
- al 31/12/2016 i Finanziamenti erogati dallo Stato alla Regione Piemonte, per la realizzazione degli interventi, risultano essere complessivamente pari ad € 34.003.820,32 (38% circa dell'importo complessivo stanziato);
- resta ancora da chiedere al Ministero un importo totale pari ad € 56.508.869,34 di cui € 152.487,27 importo residuo economie rilevate degli interventi conclusi, ed € 56.356.382,07 per SAL (Stato Avanzamento Lavori) relativi a:
 - interventi in corso d'opera da concludersi, per un importo complessivo di € 7.316.683,03;
 - interventi per cui è richiesta l'attivazione e/o la rimodulazione (ASL città di Torino – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino), per un importo complessivo di € 23.706.163,82;
 - intervento "Nuovo Ospedale Unico" ASL TO5, per cui verranno utilizzate le somme non impiegate del riparto in argomento, per un importo complessivo di € 25.333.535,22.

I suddetti importi sono relativi esclusivamente alla assegnazione dei fondi statali.

Considerato, altresì, che:

- alcuni degli interventi non realizzati, si ritengono ormai superati a seguito di diverse esigenze programmatiche sanitarie ospedaliere e territoriali;
- con note prot. n. 16000/A1411A - 16002/A1411A – 16005/A1411A del 22/07/2016 sono state convocate le ASL TO1 – TO2 e l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, per la ridefinizione dei propri interventi;
- dai confronti con le Aziende non sono emerse variazioni sostanziali rispetto alle assegnazioni originarie;
- con nota prot. n. 23890/A1411A del 23/11/2016 è stato chiesto al Settore "Assistenza Specialistica Ospedaliera" ed al Settore "Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale" il parere di competenza in merito alla coerenza/rispetto delle richieste di rimodulazione delle assegnazioni presentate dalle Aziende con la programmazione regionale vigente
- con nota prot. n. 20358/A1403A del 10/10/2017 il Settore "Assistenza Specialistica Ospedaliera" congiuntamente al Settore "Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale" hanno comunicato che quanto proposto non risulta in contrasto con la programmazione regionale in materia di rete ospedaliera e territoriale.
- Con lettera n. 0110981 del 17.11.2017, acclarata al protocollo del 21.11.2017 con il n. 23435/A1411A, la Città della Salute di Torino ha presentato la richiesta di rimodulazione dei fondi residui per un importo complessivo di € 9.000.000,00.

Dato atto che in data 3 dicembre 2015 è stato firmato un Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, Comune di Carmagnola, Comune di Chieri, Comune di Moncalieri e l'Azienda Sanitaria Locale TO 5 (ASL TO5) per la realizzazione del "Nuovo Ospedale Unico" e che la Regione Piemonte con D.G.R. 62-2495 del 23/11/2017 ha approvato la propria adesione al presente Protocollo.

Rilevato che il “Nuovo Ospedale Unico” verrà realizzato sul territorio dell’ASL TO5, su area individuata nei Comuni di Trofarello e Moncalieri, che fa parte dell’area metropolitana della città di Torino e che pertanto, secondo le indicazioni del Ministero Sanità (soprariportate) risponde ai principi dell’Art. 71 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Considerato altresì che, come sopra dettagliato e come risulta dalle tabelle allegate, non vi sono variazioni sostanziali degli interventi rispetto all’assegnazione originaria, né per quanto riguarda la tipologia degli interventi né per l’entità economica dei medesimi.

Considerato, infine che, come precisato al comma 1 dell’art. 71 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, l’assegnazione ha lo “scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani” individuati dal Ministro della Sanità e dalla Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281” e che, pertanto, l’utilizzo dell’importo residuo dell’assegnazione totale (derivante dagli interventi non attivati e/o revocati) non può essere oggetto di altra trattativa programmatica per interventi al di fuori dell’area metropolitana e che, pertanto, può essere reso disponibile soltanto per l’ASL TO5 in quanto unico intervento realizzabile localizzato su area metropolitana.

Vista l’urgenza di procedere con la rimodulazione dei finanziamenti di cui all’art. 71 della Legge 448 del 23 dicembre 1988, al fine di non incorrere nel rischio di perderne l’assegnazione, ed al fine di consentire alle ASR l’utilizzo dei fondi derivanti dalla presente rimodulazione per gli interventi programmati e programmandi.

Per quanto sopra enunciato,

- 1) si rende necessaria la rimodulazione di tutto il programma di cui all’Art. 71, Legge 448 del 23 dicembre 1998, con conseguente ridefinizione degli interventi non avviati, e, di conseguenza, del finanziamento a carico dello Stato per un importo complessivo di € 90.512.689,66.
- 2) Si rende, inoltre, necessario assicurare la restante quota relativa al 30% del cofinanziamento (Art. 2 del Decreto Ministeriale 15 settembre 1999), per gli interventi da avviare, per un importo complessivo di € 19.921.923,51 di cui € 12.413.652,86 con risorse in c/capitale previste dal capitolo di spesa 246973 e di € 7.508.270,65 con risorse relative agli accantonamenti operati in GSA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi, disponibili nei residui passivi della missione 13 Programma 01 dell’anno 2015, impegno n. 2015/4795 capitolo 157318.
- 3) Per gli interventi non avviati a cui era stata attribuita la quota di “Anticipazioni sulla progettazione” (D.M. 8/2/2000) e quota per “Anticipazioni sulle spese tecniche” (D.M. 12/07/2002), come da Allegato “A”, somme già erogate alle rispettive ASR, le stesse verranno indirizzate sui nuovi interventi proposti come da Allegato “B”, e per quanto riguarda il nuovo intervento denominato: “Nuovo Ospedale Unico” dell’ASL TO5, le suddette spese saranno a carico della Regione Piemonte.
- 4) Si assicura, pertanto, la spesa relativa ad “Anticipazioni spese di progettazione” pari ad € 200.037,11, ed “Anticipazioni delle spese tecniche” pari ad € 970.635,83 per un importo complessivo di € 1.170.672,94 con risorse regionali in c/capitale come da capitolo di spesa 246973 a favore dell’intervento “Nuovo Ospedale Unico – ASL TO5”.
- 5) Per quanto riguarda le somme precedentemente anticipate agli Enti attuatori per “Anticipazioni spese di progettazione” (di cui al D.M. 8/2/2000) relativamente agli interventi non realizzati e/o revocati, ne sarà richiesta la restituzione alle Aziende interessate.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;
visto l'Art. 71 della Legge 448/98;
visto il D.M. della Salute 15/09/1999;
visto il D.M. della Salute 8/2/2000;
vista la D.G.R. 30-29520 del 1/3/2000;
visto il D.M. della Salute 5/04/2001;
visto il D.M. della Salute 12/07/2002;
vista la D.C.R. 10-20273 del 28/06/2005;
vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
vista la D.C.R. 131-23049 del 09/06/2007;
vista la D.G.R. 54-13392 del 22/02/2010;
visto il Protocollo d'Intesa del 3/12/2015;
all'unanimità, la Giunta Regionale,

d e l i b e r a

Di proporre al Consiglio,

- 1) L'approvazione della rimodulazione del programma di cui all'Art. 71, L. 448/98 per un importo complessivo a carico dello Stato pari a € 90.512.689,66 per gli interventi di cui all'Allegato "B" (parte integrante del presente provvedimento) in sostituzione degli interventi già previsti dal programma e deliberati con D.C.R. 10-20273 del 28/06/2005, riprogrammati con D.C.R. 131-23049 del 09/06/2007 e D.G.R. 54-13392 del 22/02/2010, così come indicati nell'Allegato "A" che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare la ripartizione della somma di € 90.512.689,66 (comprensivo della spesa di cui al D.M. 8/2/2000) a favore dei soggetti e degli interventi di cui all'Allegato "B";
- 3) di dare atto che:
 - la quota complessiva a carico dello Stato è di € 90.512.689,66 (70%),
 - la quota riferita ai cofinanziatori (Regione + Aziende) è di € 38.791.152,71 (30%),
 - per un totale complessivo di € 129.303.842,37 (100%);
 - la quota riferita ad altri finanziamenti statali aggiuntivi (ex Art. 20, L. 67/88), che non concorre a determinare la percentuale (30%) del cofinanziamento, è di € 9.120.111,37,
 - per un importo complessivo degli interventi pari ad € 138.423.953,74;
- 4) di dare mandato agli uffici competenti di chiedere al Ministero la restante quota, non ancora erogata, a carico dello Stato per un importo complessivo di € 56.508.869,34 di cui € 152.487,27 importo residuo economie rilevate degli interventi conclusi, ed € 56.356.382,07 per SAL (Stato Avanzamento Lavori) relativi a:

- interventi in corso d'opera da concludersi, per un importo complessivo di € 7.316.683,03;
 - interventi per cui è richiesta l'attivazione e/o la rimodulazione (nⁱ 10, 11, 12, 18, 19 - l'ASL Città di Torino; nⁱ 24, 25, 26 - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -Colonna C – Allegato "B"), per un importo complessivo di € 23.706.163,82;
 - intervento "Nuovo Ospedale Unico" ASL TO5, per un importo complessivo di € 25.333.535,22 (n. 31 - Colonna C - Allegato "B");
- 5) di assicurare la copertura finanziaria complessivamente pari ad € 21.092.596,45 (comprensiva della quota di anticipazioni spese di progettazione e delle spese tecniche – intervento n. 31, colonne A-B-C dell'Allegato "B") a valere sui finanziamenti in c/capitale regionale sul capitolo di spesa 246973 del bilancio regionale 2017–2019 per un importo complessivo pari ad € 13.584.325,80 di cui: € 4.584.325,80 sull'esercizio 2017, € 4.500.000,00 sull'esercizio 2018 ed € 4.500.000,00 sull'esercizio 2019; e di € 7.508.270,65 attraverso l'utilizzo, in quota parte, delle risorse relative agli accantonamenti operati in GSA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., disponibili nei residui passivi della missione 13 Programma 01 dell'anno 2015 (Impegno n. 2015/4795 capitolo 157318), a favore dell'intervento denominato: "Nuovo Ospedale Unico - ASL TO5", il cui importo di € 19.921.923,51 concorre a determinare la restante quota del 30% (€ 38.791.152,71) del cofinanziamento tra pubblico e privato, così come richiesto al comma 2, art. 71, L. 448/98 e all'art. 2 del D.M. 15.09.1999;
- 6) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011s.m.i., la gestione degli stanziamenti iscritti sul capitolo di spesa 246973 necessari all'attuazione dell'intervento sopra descritto per un importo di € 4.584.000,00 sul 2017, di € 4.500.000,00 sul 2018 e di € 4.500.000,00 sul 2019" per un importo complessivo di € 13.584.000,00;
- 7) di prendere atto che, a seguito della rimodulazione del programma, si provvederà ad iscrivere nel capitolo di bilancio denominato: "Assegnazione di fondi per il finanziamento di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani (Art. 71 della legge 448/1998)", oltre ai residui attivi di € 12.998.875,73, la restante parte pari ad € 43.509.993,61, che costituiscono l'importo complessivo di € 56.508.869,34 somma da richiedere al Ministero competente per la realizzazione ed il completamento dei lavori di tutti gli interventi del programma.